REGOLAMENTO (CEE) N. 3456/86 DEL CONSIGLIO

del 10 novembre 1986

recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti agricoli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che la produzione comunitaria dei prodotti oggetto del presente regolamento è attualmente nulla o insufficiente e che i produttori non possono quindi coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici della Comunità;

considerando che è nell'interesse della Comunità che i dazi autonomi della tariffa doganale comune siano sospesi, in alcuni casi totalmente negli altri solo parzialmente, soprattutto in considerazione dell'esistenza di una produzione comunitaria;

considerando che, tenuto conto della difficoltà di valutare con esattezza l'evoluzione a breve termine della situazione economica dei settori interessati, è opportuno che le sospensione siano disposte a titolo temporaneo e che il loro periodo di validità sia fissato in funzione dell'interesse della produzione comunitaria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi autonomi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti menzionati in allegato sono sospesi al livello indicato in corrispondenza in ciascuno di essi.

Le sospensioni sono applicabili dal 1° gennaio al 30 giugno 1987.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 10 novembre 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. MOORE

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi %
ex 03.01 B I e) 1	Spinaroli (Squalus acanthias), freschi, refrigerati o congelati, interi, decapitati o in pezzi	6
ex 03.01 B I y)	Lutianido (Lutjanus campechanus)	0